

ALLEGATO 1



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO METROPOLITANO
AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1 BIS LEGGE 12 MARZO 1999, n. 68 "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI".**

**Città metropolitana di Milano
Settore Politiche del Lavoro e Welfare**

INDICE

- art. 1: Istituzione
- art. 2: Composizione
- art. 3: Durata
- art. 4: Procedura per la designazione e la nomina dei componenti
- art. 5: Funzioni
- art. 6: Convocazione e funzionamento delle sedute
- art. 7: Segreteria e verbalizzazione
- art. 8: Assenza di oneri

Art. 1

Istituzione

1. Presso la Città metropolitana di Milano è istituito il Comitato Tecnico metropolitano (di seguito, "Comitato Tecnico").

Art. 2

Composizione

1. Il Comitato Tecnico è composto da:

- 1 funzionario di Città metropolitana di Milano, che assume il ruolo di Presidente;
- il responsabile del Servizio Occupazione Disabili, o un suo delegato;
- 1 funzionario esperto del settore sociale designato dalla Città metropolitana di Milano;
- 3 medici legali designati dalle Aziende Socio Sanitarie Territoriali competenti, uno per ogni ASST;
- 1 medico del lavoro, designato dall'Agenzia di Tutela della Salute competente.

Membri integrativi:

- 1 funzionario competente in tema di certificazione di invalidità e disabilità, designato dalla sede INPS territorialmente competente;
- 1 funzionario competente in tema di certificazione di invalidità e disabilità, designato dalla sede INAIL territorialmente competente.

I membri integrativi sono convocati dal presidente del Comitato Tecnico qualora lo stesso lo ritenga funzionale alla risoluzione del caso.

2. Per ogni membro effettivo del Comitato Tecnico è individuato un supplente, che partecipa alle sedute in caso di impedimento del membro effettivo.

Art. 3

Durata

1. Il Comitato Tecnico dura in carica tre anni. Ogni componente può essere nominato per un secondo mandato consecutivo, terminato il quale non può essere immediatamente rinominato.

Art. 4

Procedura per la designazione e la nomina dei componenti

1. I componenti del Comitato Tecnico sono nominati con decreto del Sindaco metropolitano, sulla base delle designazioni che le amministrazioni di appartenenza comunicano in forma scritta alla direzione del settore Politiche del lavoro e Welfare della Città metropolitana di Milano. La designazione del funzionario di Città metropolitana di Milano e del funzionario esperto del settore sociale è effettuata dalla direzione del settore Politiche del Lavoro e Welfare.

2. I componenti del Comitato Tecnico possono essere sostituiti con decreto del Sindaco metropolitano a seguito di richiesta motivata presentata dagli enti che li hanno designati.

Art. 5

Funzioni

1. Il Comitato Tecnico, su istanza motivata e trasmessa per iscritto del lavoratore o del datore di lavoro:

- valuta le capacità lavorative delle persone con disabilità, definisce gli strumenti e le prescrizioni finalizzate all'inserimento lavorativo e predispone i controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità (art. 8, comma 1 bis della Legge 12 marzo 1999 n. 68);
 - verifica la compatibilità delle mansioni affidate al lavoratore disabile con il suo stato di salute, qualora vi siano un aggravamento delle condizioni di salute o significative variazioni dell'organizzazione del lavoro (art. 10, comma 3 della Legge 12 marzo 1999 n. 68,);
 - esercita ogni altro compito attribuitogli dalla Legge 68/1999 e dalle altre norme in materia.
2. Il Comitato Tecnico svolge le attività di cui al comma 1 per le azioni che necessitano di specifiche valutazioni di carattere medico, aggiuntive a quelle desumibili dalla certificazione di disabilità e dalla relazione conclusiva elaborata dalla Commissione di accertamento ai sensi del DPCM 13 gennaio 2000. In tutti gli altri casi, può esercitare le proprie funzioni fornendo indicazioni operative generali ai servizi di volta in volta competenti.

Art. 6

Convocazione e funzionamento delle sedute

1. Il Comitato Tecnico è convocato su iniziativa del Presidente presso la sede della Città metropolitana o in modalità remota, almeno otto giorni lavorativi prima della seduta. Eventuale documentazione utile ai fini della seduta deve essere trasmessa almeno quattro giorni lavorativi prima della stessa.
2. Il Comitato Tecnico si riunisce a seconda delle esigenze che di volta in volta si presentano e comunque di norma 2/3 volte l'anno.
3. La convocazione avviene per mezzo di posta elettronica istituzionale, anche non certificata. Unitamente alla convocazione viene trasmesso l'ordine del giorno.
4. Le sedute sono ritenute valide con la presenza di almeno la metà dei componenti, tra cui devono essere presenti il Presidente, il responsabile del Servizio Occupazione Disabili o suo delegato, 1 medico del settore medico legale o della medicina del lavoro ed il componente del settore sociale.
5. Il Comitato Tecnico decide in merito alla necessità di convocare ulteriori esperti e/o di acquisire pareri tecnici specialistici.
6. Le sedute del Comitato Tecnico non sono pubbliche. I suoi membri e tutti i partecipanti alle sedute operano con il vincolo alla riservatezza.

Art. 7

Segreteria e verbalizzazione

1. Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico sono svolte dal Servizio Occupazione Disabili. A tale scopo il Presidente nomina tra gli operatori del predetto servizio un segretario che partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico e ne redige i verbali.
2. Il processo verbale è compilato riportando la sintesi delle decisioni assunte ed è firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 8

Assenza di oneri

1. L'istituzione del Comitato Tecnico non comporta oneri aggiuntivi per la Città metropolitana di Milano che ne garantirà il funzionamento con le risorse umane e strumentali vigenti (comprese quelle della partecipata Afol Metropolitana).
2. Ai componenti del Comitato Tecnico nonché a tutti gli eventuali ulteriori esperti e partecipanti a qualsiasi titolo alle riunioni del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.